



EMERGENZA
NUMERO BLU
☎ 1530



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 20 / 2006

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

RITENUTO: *necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, che comprende il territorio dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia;*

VISTI: *gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);*

VISTO: *il Decreto Legislativo 171 in data 18.07.2005 recante il Codice della Nautica da diporto;*

VISTA: *la Legge 14 Luglio 1965, n. 963 e s.m.i. ed il relativo Regolamento, approvato con DPR n. 1639 in data 02.10.1968;*

VISTO: *il Decreto Ministeriale 26 Aprile 1999 e relativo Regolamento di Esecuzione, istitutivi e disciplinanti l'Area Marina protetta del promontorio del Monte di Portofino, articolata in tre fasce di protezione ed individuando i limiti geografici delle stesse;*

VISTO: *il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999 n° 478, "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";*

VISTO: *il D.M. 26.01.1960 relativo alla disciplina dello sci nautico, come modificato dal D.M. 15.07.1974;*

VISTA: *la propria Ordinanza che disciplina il noleggio di natanti all'interno del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;*

VISTA: *la Legge Regionale (Liguria) n. 19 in data 04.07.2001 "norme per la disciplina delle attività degli operatori del turismo subacqueo";*

VISTA: *la propria ordinanza che disciplina le immersioni subacquee nel proprio Circondario Marittimo;*

VISTA: *la Legge Regionale n° 13/99 in data 28.04.1999 così come modificata dalla Legge Regionale n° 01/2002 in data 03.01.2002, in materia di gestione del Demanio Marittimo;*

VISTO: *l'art. 105 del Decreto Legislativo 112/98 in data 31.03.1998 così come modificato dall'art.9 delle Legge 88/01;*

VISTE: le disposizioni emanate in materia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui si richiama in ultimo il dp. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006;

CONSIDERATO: che il litorale del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, ad eccezione delle spiagge di Cavi di Lavagna e di Sestri Levante, è formato, in gran parte da coste a picco, prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le altre spiagge esistenti sono poco estese, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

VISTE: le proprie Ordinanze n° 66/2003 in data 04.06.2003, relativa alla disciplina delle attività balneari e la n. 133/2005 in data 30.08.2006;

CONSIDERATO: l'opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n. 66/2003 e successive modifiche intervenute allo scopo di incrementare ulteriormente il gradiente di sicurezza delle attività balneari,

ORDINA

Art. 1 - Disposizioni Generali.

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari (Stagione Balneare) la cui data è stabilita dagli Enti locali, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
 - 1.2 Ove una struttura Balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, oppure nei periodi tra il 1° ed il 31 maggio e fra il 16 ed il 30 settembre il gestore dovrà:
 - a) mantenere efficiente un locale per il pronto soccorso ed il materiale ad esso attinente, come previsto negli articoli che seguono;
 - b) issare la prevista bandiera rossa;
 - c) esporre apposita cartellonistica all'ingresso della struttura stessa ed in prossimità della battigia, ben visibile dai bagnanti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- 1.3 le altre strutture che, durante la stagione balneare non operino ai soli fini elioterapici dovranno assicurare il servizio di salvataggio;
- 1.4 qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, per fini non elioterapici, dovrà assicurare il servizio di salvataggio.

2. *Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Marittimo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dai bagnanti, (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE- BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"***

Art. 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. *Nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere balneabili, è prioritariamente destinata alla balneazione.*

1.1 *il limite dei 200 metri deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneare, durante il periodo di esercizio delle stesse, con posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo e posti ad una distanza di mt. 50 uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, e comunque nel numero minimo di due. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concondarsi con gli Uffici Marittimi Periferici.;*

1.2 *Qualora i Comuni non provvedano per le spiagge libere e per le scogliere frequentate da bagnanti, a mettere in opera tale sistema di segnalazione dovranno apporre sulle stesse una segnaletica ben visibile dai bagnanti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA SPIEGGIA O 100 METRI DALLE SCOGLIERE FREQUENTATE DA BAGNANTI) NON SEGNALATO"***

1.3 *I concessionari, di stabilimenti balneari per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, intervalli ogni metri 5.. Qualora i Concessionari per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle stesse adeguata segnaletica ben visibile ai bagnanti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (Mt. 1,60) NON SEGNALATO"** oppure **"INESISTENTE"**. Nel caso la profondità suddetta sia già superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti.*

2. *Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08.30 e le 19.30 e' vietato:*

2. 1 *il transito di qualsiasi unità navale, wind – surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n° 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, adottando ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;*

- 2.2. *l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;*
- 2.3 *ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 478/1999 e dalle previsioni emanate dal Capo di questo Circondario Marittimo. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare;*
- 2.4 *e' vietata l'evoluzione dei surf e di kite – surf ad una distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. E' altresì vietato l'atterraggio di surf e Kite – surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo che non sia appositamente autorizzato, avendo comunque cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio;*
- 2.5 *chiunque eserciti attività subacquee in ore diurne (al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito segnale galleggiante munito di bandiera rossa con striscia trasversale bianca. Se è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera dovrà essere issata a bordo del medesimo.
Chiunque eserciti attività subacquee nell'arco orario compreso tra il crepuscolo e l'alba, deve evidenziare la propria presenza mediante luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte che dovrà essere montata sull'apposto galleggiante o a bordo dell'unità navale di appoggio.
I segnali , diurni e notturni, devono essere visibili, in condizioni normali, a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
Sull'unità navale di appoggio all'attività subacquee diurna o notturna che sia, deve essere presente una persona pronta ad intervenire.
In ogni caso è fatto assoluto divieto alle unità con propulsione a motore ed a quelle propulse a vela di navigare a distanza inferiore a metri 100 (cento) da tali segnalamenti. Le unità inoltre in presenza di detti segnali, diurni o notturni, dovranno moderare la propria velocità.
Ferme restando le disposizioni contenute nella propria Ordinanza di disciplina delle immersioni subacquee, le norme del presente articolo sono efficaci durante l'intero anno solare.*
- 2.6 *Il nuotatore che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di mt. 3) previsti per il subacqueo.*
- 2.7 *Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.*

Art. 3 – Zone di mare vietate alla balneazione.

1. E' vietata la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature, dalle strutture portuali;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4 - Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

1. *Durante l'orario di apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto per ogni 80 metri di fronte a mare o frazione. L'eventuale consociazione del servizio di salvataggio deve essere preventivamente comunicata agli Uffici Marittimi Locali.*
2. *Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato. Deve prevedersi inoltre n. 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina, eventualmente presenti nelle strutture balneari.*
3. *Detto assistente deve:*
 - a) *indossare una maglietta, con la scritta "SALVATAGGIO" ; a decorrere dal 01 Giugno 2006 la stessa deve essere di colore rosso.*
 - b) *essere dotato di "fischietto professionale con n. 3 camere indipendenti".*
 - c) *non essere impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con un altro operatore abilitato.*
 - d) *l'assistente deve stazionare, salvo i casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 4, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità delle strutture fino all'accertamento del ripristino del servizio.*
4. *Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acqueei (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata) devono essere permanentemente disponibili:*
 - *un binocolo;*
 - *200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno*
 - *un paio di pinne;*
 - *un' unità a remi idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non dovrà essere, in alcun caso, destinata ad altri usi ed a far data dal 1° Maggio 2007, deve essere di colore rosso.*
5. *Devono essere posizionati salvagenti anulari, del tipo conforme alle vigenti norme sulla navigazione da diporto, nel seguente numero :*
 - *se il fronte mare in concessione è uguale o inferiore a 25 metri, n. 1 presso la postazione di salvataggio;*
 - *se il fronte mare in concessione è superiore a 25 metri, n. 1 ogni 25 metri o frazione.*

6. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni Struttura balneare deve essere issata, a cura dei concessionari / gestori , su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio.
7. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione,
 - una cannula di respirazione bocca a bocca.
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
8. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni struttura balneare deve essere dotata:
- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute immediatamente disponibili le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 7 del presente articolo.
9. I concessionari / gestori devono inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni all'Autorità Marittima apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.
10. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
11. E' facoltà del concessionario / gestore o del consorzio, laddove istituito ai sensi del punto 1 del presente articolo posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo. Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di salvataggio di cui al presente comma 4.

Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati e, a far data dal 1 maggio 2007, dovrà essere di colore rosso;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica;
- 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc etc.).

Art. 5 - Disciplina della pesca.

- 1.1. *l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 1.2, e' vietato nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle scogliere frequentate da bagnanti, nel periodo compreso tra le ore 08.30 alle 19.30.
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti, è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna. In caso di successivo arrivo di bagnanti la pesca deve cessare.*
- 1.2. *La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128,129,130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.68 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque di questo Circondario antistanti le spiagge e le scogliere frequentate da bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.*
- 1.3. *E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica.*
- 1.4. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, nonché dalle previsioni di cui all'art. 2 – comma 2.5 – della presente Ordinanza.*

Art. 6 – Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale nonché del rimorchio di galleggianti comunemente denominati “Banana” e mezzi simili

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel D.M. 26.01.1960 e successive modifiche, che, per quanto assimilabile, si applica anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio di galleggianti comunemente denominati “Banana” ed agli altri mezzi simili.

Le suddette attività vanno praticate, nelle acque di questo Circondario Marittimo, oltre 500 metri dalla costa.

Art. 7 – Noleggio dei natanti da diporto

Il noleggio di natanti da diporto è disciplinato da apposita Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo

Art. 8 - Corridoi di lancio.

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.

1.1. I concessionari / gestori devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

1.2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri 10. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;*
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;*
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;*
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.*

2. Norme di comportamento

2.1. Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i predetti corridoi con la massima prudenza;

2.2. Le unità a motore, ivi compresi gli acqua – scooter, dovranno percorrere i corridoi a lento moto e, comunque a velocità minima di sicurezza. I conduttori all'uopo dovranno prestare la massima attenzione;

2.3. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

2.4. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio;

*2.5. Nei pressi della battigia dovrà essere sistemato apposito cartello (redatto in più lingue) recante la seguente dicitura: **"CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO ALLE UNITA' NAVALI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.*

Art. 9. - Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

1. Gli scooter acquatici e natanti similari possono circolare:

1.1. durante la stagione balneare estiva di ciascun anno – come determinata temporalmente dagli Enti Locali - nelle seguenti zone di mare ed alle sottoelotte condizioni:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti (e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto che sono Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante) negli stessi non e' consentito effettuare evoluzioni;
- l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire a velocità minima di manovra ;
- la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400;
- è consentita la velocità minima di tre nodi per raggiungere la predetta zona.

1.2. Al di fuori della Stagione balneare come determinata dal presente Articolo al punto 1.1.nelle seguenti zone di mare ed alle sottoelotte condizioni:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito oltre che dai porti approdi sopra richiamati anche da qualsiasi altro punto della costa;
- l'entrata e l'uscita dai porti deve avvenire a velocità minima di manovra;
- la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300;
- è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

1.3. Essi devono navigare esclusivamente in ore diurne entro un miglio dalla costa. I titoli che abilitano alla condotta degli scooter acquatici sono stabiliti dal vigente codice del diporto. Durante la navigazione deve essere permanentemente indossata una cintura di salvataggio di tipo approvato.

E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare da parte dei conducenti dei mezzi in parola.

DISCIPLINE LOCALI

Art. 10 - MONEGLIA

Per motivi di sicurezza connessi con l'esercizio della balneazione, nella BAIA DI MONEGLIA, all'interno della scogliera frangiflutti prospiciente la spiaggia, è vietato l'ormeggio all'ancora e alla ruota.

E', altresì, vietata la balneazione nello specchio acqueo antistante gli scaletti di alaggio / varo fino alla foce del torrente Bisogno .

*Il Comune di Moneglia provvederà ad installare dei cartelli indicanti **“PERICOLO PER LA BALNEAZIONE”** negli specchi acqueei ove vi sono installati dei gavitelli in concessione per l'ormeggio di unità.*

Art. 11 - SESTRI LEVANTE

Nella BAIA DI PORTOBELLO o DEL SILENZIO , sono vietati gli ormeggi all'ancora e alla ruota.

Tale divieto è esteso anche allo specchio acqueo racchiuso dalla linea ideale che congiunge la testata del molo foraneo del Porto di Sestri Levante con la foce del Torrente Gromolo .

Il limite dello specchio acqueo, riservato alle sole attività balneari, antistante la spiaggia di Sestri Levante, a ponente del porto omonimo, è esteso a 300 metri, I concessionari degli stabilimenti e delle strutture balneari segnaleranno detto limite con appositi gavitelli di colore arancione distanti tra loro 50 metri ed uniti da una cima galleggiate.

Art. 12- ZOAGLI

Nello specchio acqueo antistante il centro abitato di Zoagli, compreso tra la spiaggia Arenella e la spiaggia centrale, sono interdetti a qualsiasi tipo di unità navale, eccetto quelle della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio.

Tale specchio acqueo sarà delimitato da una cima tarozzata, messa in opera dai concessionari degli stabilimenti balneari ivi esistenti, segnalata:

DI GIORNO: da n° 5 boe galleggianti collocate ad una distanza di circa 60 ml. l'una dall'altra, unendo la punta dello scoglio del Ferrà, situato a ponente dell' Arenella, con la boa posizionata a circa 20 ml. a ponente dello spigolo terminale del moletto antistante la spiaggia centrale (lato interno);

DI NOTTE: con boette luminose intermittenti di colore giallo.

E' tuttavia consentito l'alaggio ed il varo di natanti da diporto, di lunghezza f.t. non superiore a mt. 6,00, stazionanti sulla spiaggia centrale di Zoagli, entro le ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nonché dopo le ore 18,30.

Le operazioni di alaggio e varo dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia e con cautela allo scopo di non arrecare disagio ai bagnanti.

Art. 13 - RAPALLO

In tutto l'arco dell'anno è vietata la balneazione nel porto Turistico Internazionale Carlo Riva e nel Porto Pubblico (delimitato dalla foce del Torrente Boate al molo duca degli Abruzzi).

Nelle insenature di Prelo, Travello e San Michele di Pagana è proibita, ad esclusione delle unità navali della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia, a navi, imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 4, dal 1° Maggio al 30 Settembre, la sosta l'ancoraggio, la navigazione, anche se propulsi a remi.

I natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a mt. 4 possono navigare all'interno di tali baie soltanto se propulsi a remi e comunque non possono sostare e/o ancorare.

L'insenatura di San Michele di Pagana è, peraltro, delimitata dal 1° Maggio al 30 Settembre di ogni anno :

- *DI GIORNO: con gavitelli di colore giallo;*
- *DI NOTTE: con boette a luce intermittente di colore giallo.*

L'insenatura di Prelo è, peraltro, delimitata dal 1° Maggio al 30 Settembre di ogni anno:

- *DI GIORNO: con gavitelli di colore arancione;*
- *DI NOTTE: con boette a luce intermittente di colore arancione.*

Per quanto attiene le insenature di Prelo, Travello e San Michele di Pagana, nel periodo compreso tra il 1° Maggio al 30 Settembre di ogni anno, è fatta salva la facoltà per i soli concessionari di gavitelli e corridoi di lancio (e loro aventi causa), di navigare in dette aree con unità di lunghezza massima di mt. 7,5, al minimo regime di propulsione, esclusivamente per ormeggio / disormeggio e l'imbarco/sbarco di subacquei e di coloro che devono raggiungere le unità all'ormeggio a gavitello.

Fermo restando quanto sancito dal precedente comma in dette aree e nel periodo sopra richiamato e' comunque vietato:

- *navigare con unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a mt. 7,50;*
- *sostare con qualsiasi unità all'interno dei corridoi di lancio;*
- *permanere all'ormeggio oltre il tempo strettamente necessario per l'imbarco/ sbarco di subacquei e relative attrezzature dal moletto di San Michele di Pagana;*
- *arrecare qualsivoglia turbativa alla balneazione limitrofa ai corridoi;*
- *effettuare operazioni di rabbocco, o rifornimento in genere, di carbolubrificanti alle unità navali."*

Art. 14. SANTA MARGHERITA LIGURE

1.1. *Nell'insenatura di Paraggi, compresa tra l'insenatura di Niasca e la Punta del Castello di Paraggi è interdetta, ad esclusione delle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, a navi, imbarcazioni, natanti di lunghezza fuori tutto superiore a mt 4, anche se propulsi a remi, dal 1° Maggio al 30 Settembre, la sosta, l'ancoraggio e la navigazione. I soli natanti di lunghezza fuori tutto inferiore a mt 4, propulsi a remi, possono navigare all'interno della baia e comunque non possono sostare e/o ancorare.*

L'insenatura è, peraltro, delimitata dal 1° Maggio al 30 Settembre:

- DI GIORNO: con gavitelli di colore giallo;

- DI NOTTE: con boette luminose intermittenti di colore giallo.

E' vietato l'ormeggio, anche temporaneo, di qualsiasi unità navale allo sbarramento galleggiante installato, ad opera dei concessionari degli stabilimenti interessati, tra insenatura di Niasca e la Punta del Castello di Paraggi.

1.2. *Per tutta la durata della stagione balneare nello specchio acqueo antistante il complesso turistico denominato "Capo Nord", sottostante il Lungomare Rossetti, per una profondità di metri 100 dalla costa ed un'estensione di fronte a mare di 90 metri, verrà installata una cima tarozzata sorretta da n° 7 gavitelli, con luce notturna, distanti tra loro 30 metri. L'installazione di detta struttura è posta a carico della Soc. American Bar Capo Nord S.a.s. concessionaria dell'omonimo complesso turistico.*

E' vietato:

- a qualsiasi natante, compresi quelli a remi, di navigare o stazionare all'interno di detto specchio acqueo;*
- lo specchio acqueo circoscritto dalle boette e dalla cima tarozzata è destinato alla libera fruizione e non di esclusivo utilizzo da parte della Soc. American Bar Capo Nord S.a.s. .*

Art. 15. - Disposizioni finali

- 1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare;*
- 2. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° Maggio 2006. Da tale data sono abrogate le proprie Ordinanze nn° 66/2003 e 133/2005 rispettivamente in data 04.06.2003 e 30.08.2005, citate in premessa;*
- 3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;*
- 4. I trasgressori alle norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161,1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'articolo 24 all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n° 963, nonché dell'art. 53 -3° comma - del D.L.vo 171/2005 .*

La presente ordinanza, sarà affissa all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni rivieraschi.

Santa Margherita Ligure, 20 Aprile 2006

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Leonardo DERI